

LEGGE 28 maggio 1981, n. 286⁽¹⁾

Disposizioni per la iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale ⁽²⁾

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 giugno 1981, n. 159.

⁽²⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 781, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

1. [Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.

L'iscrizione e la frequenza ad una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non abbiano prestato o non prestino servizio presso le Forze armate dello Stato] ⁽³⁾.

⁽³⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 781, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

2. [La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate al precedente articolo 1 è stabilita in euro 11,56 ⁽⁴⁾.

Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'agricoltura e foreste, si provvede ad adeguare annualmente la quota stabilita nel precedente comma, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita quale risulta ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione sulla situazione economica del Paese.

Gli aumenti di cui al precedente comma decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione] ⁽⁵⁾.

⁽⁴⁾ La quota annua di iscrizione, originariamente fissata in lire 5.000, è stata, da ultimo, elevata, per il 1992, a L. 13.000 con D.M. 14 giugno 1991 (Gazz. Uff. 19 settembre 1991, n. 220); a L. 13.900, per il 1993, con D.M. 13 ottobre 1992 (Gazz. Uff. 18 marzo 1993, n. 64); a L. 14.700, per il 1994, con D.M. 15 giugno 1993 (Gazz. Uff. 26 novembre 1993, n. 278); a L. 15.400, per il 1995, con D.M. 16 novembre 1994 (Gazz. Uff. 24 gennaio 1995, n. 19 e Gazz. Uff. 15 aprile 1995, n. 89); a L. 16.100, per il 1996, con D.M.

24 agosto 1995 (Gazz. Uff. 6 settembre 1995, n. 208); a L. 17.000, per il 1997, con D.M. 17 ottobre 1996 (Gazz. Uff. 2 novembre 1996, n. 257); a L. 17.800, dal 1° gennaio 1998, con D.M. 30 dicembre 1997 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1998, n. 24); a L. 18.200, dal 1° gennaio 1999, con D.M. 1° marzo 1999 (Gazz. Uff. 25 marzo 1999, n. 70); a L. 18.500, dal 1° gennaio 2000, con D.M. 20 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 9 febbraio 2000, n. 32); a L. 18.800, dal 1° gennaio 2001, con D.M. 10 novembre 2000 (Gazz. Uff. 8 marzo 2001, n. 56); a 9,96 euro (L. 19.285), dal 1° gennaio 2002, con D. Dirett. 20 novembre 2001 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2001, n. 299), rettificato con Comunicato 24 gennaio 2002 (Gazz. Uff. 24 gennaio 2002, n. 20); a 10,23 euro, dal 1° gennaio 2003, con D. Dirett. 24 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2003, n. 44); a 10,48 euro, dal 1° gennaio 2004, con D. Dirett. 22 ottobre 2004 (Gazz. Uff. 4 novembre 2004, n. 259); a 10,74 euro, dal 1° gennaio 2005, con D. Dirett. 19 gennaio 2005 (Gazz. Uff. 3 maggio 2005, n. 101); a 10,96 euro, dal 1° gennaio 2006, con D. Dirett. 10 febbraio 2006 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2006, n. 40); a 11,15 euro, dal 1° gennaio 2007, con D. Dirett. 17 ottobre 2007 (Gazz. Uff. 23 ottobre 2007, n. 247); a 11,37 euro, dal 1° gennaio 2008, con D. Dirett. 24 aprile 2008 (Gazz. Uff. 13 maggio 2008, n. 111); a 11,56 euro, dal 1° gennaio 2009, con D. Dirett. 3 dicembre 2009 (Gazz. Uff. 23 dicembre 2009, n. 298). Per l'ulteriore aggiornamento della quota annua di iscrizione vedi il comma 3 dell'art. 251, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

⁽⁵⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 781, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.

3. [La legge 24 dicembre 1966, n. 1261 ⁽⁶⁾, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge sono abrogate] ⁽⁷⁾.

⁽⁶⁾ Recava l'aumento delle quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale.

⁽⁷⁾ Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 781, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs.